

(N. 165-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia****NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948**

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1949

Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile
notificati anteriormente al 1° luglio 1945.

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito agli eventi bellici che sconvolsero la vita della Nazione, si verificò, anche presso la Corte di cassazione, una anormale situazione dovuta all'accumularsi di un rilevante numero di ricorsi in materia civile per l'abbandono delle parti e dei loro patroni, i quali non si sono curati di coltivare ulteriormente i relativi giudizi.

Tale situazione grava tuttora in modo non indifferente sul funzionamento della stessa Corte, per cui è necessario adottare un provvedimento legislativo che normalizzi l'andamento del massimo organo giurisdizionale.

I ricorsi, di cui trattasi, sono quelli per i quali le parti non danno segno di vita, nè con espressa rinuncia nè con sollecitazione acchè vengano discussi e decisi.

Per liberarsene la Corte Suprema dovrebbe fissare la discussione e poi esaminarli nel merito.

Ciò porterebbe ad una inutile perdita di tempo, dato il disinteresse delle parti.

Il Ministro di grazia e giustizia, su segnalazione della Presidenza della Corte di cassazione, ha predisposto l'unito disegno di legge, il quale, « in deroga, in via transitoria, dell'officiosità del procedimento di cassazione ed accostandosi alla disciplina stabilita per la discussione dei ricorsi avanti il Consiglio di Stato », statuisce che i ricorsi civili per cassazione, notificati anteriormente al 1° gennaio 1945, non curati, nè sollecitati dalle parti, nè dai relativi patroni e che non saranno stati discussi alla data di entrata in vigore del

provvedimento in esame, si considereranno abbandonati se, entro un congruo termine, non sarà presentata istanza per la fissazione dell'udienza.

A questo punto deve farsi noto che la Prima Presidenza della Corte di cassazione, interrogata sul numero dei ricorsi proposti anteriormente al 1° gennaio 1945, ha fatto presente che la sua proposta al Ministro riguardava anche quelli proposti anteriormente al 1° luglio 1945 rilevando che la *ratio* del provvedimento proposto consiste nel fatto che « dopo la cessazione delle ostilità in Europa — 8 maggio 1945 — e qualche mese dopo ristabilite le comunicazioni, si potè rimettere in normale funzionamento anche la Giustizia e che tutto quello che era accaduto anteriormente apparteneva quasi al di là: conflitto di interessi composti, persone scomparse, presupposti alla impugnazione, venuti meno. Il silenzio, continuato delle parti interessate in ordine ai ricorsi, lascia supporre, secondo il parere della Presidenza della Corte, che o per scomparsa delle persone o per composizione avvenuta, la lite debba ritenersi eliminata ». Pertanto ha insistito nella sua esposta proposta.

I ricorsi proposti anteriormente al 1° gennaio 1945 sono 382, anteriormente al 1° luglio 1945, sono 535.

Esaminata la proposta della Presidenza della Corte nei motivi e nelle conseguenze, la Commissione reputa che bisogna accoglierla, in modifica di quanto ha proposto il Ministro di grazia e giustizia, perchè più opportuna.

Se si vuole eliminare, infatti, l'inconveniente lamentato che grava sul funzionamento della Corte di cassazione, è bene risolvere *in toto* e non parzialmente la questione in esame, per la identità di situazione e di motivi per tutto

il periodo di tempo preso in esame, stabilendo la data del 1° luglio 1945 e non quella del 1° gennaio. All'uopo, però, per ragioni di prudenza è necessario proporre due emendamenti, uno modificativo del termine ed un altro aggiuntivo che serva a garantire la certezza dell'abbandono della richiesta, statuendo che il cancelliere competente debba notificare ai patroni e alle parti, entro il termine di scadenza fissato dal disegno di legge, regolare diffida.

Ciò per avere la certezza assoluta dell'abbandono del ricorso che porta con sè conseguenze giuridiche ed economiche a carico delle parti interessate.

In tal modo le parti saranno messe in mora definitivamente e la Corte potrà procedere con ordinanza formale alla dichiarazione della estinzione del procedimento per cassazione.

La mancanza di formale rinuncia del ricorso apporterà l'incameramento del deposito, mentre le spese dello stadio di cassazione restano a carico delle parti che le hanno sopportate, in quanto sono tutte responsabili dell'abbandono del ricorso.

Si tenga presente che analogo provvedimento venne adottato in occasione dell'unificazione della cassazione per i ricorsi pendenti avanti le Corti regionali soppresse (articolo 26 regio decreto 24 marzo 1923, n. 602 e articolo 1 regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2089).

La Commissione, ad unanimità, propone quindi al Senato di approvare il disegno di legge con gli emendamenti sopra menzionati, i quali rendono anche necessario modificarne il titolo, sostituendosi alle parole: « 1° gennaio », le altre « 1° luglio ».

MUSOLINO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

I ricorsi per cassazione in materia civile, notificati anteriormente al primo gennaio 1945 e non discussi alla data d'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se entro il termine di sei mesi da quest'ultima data non sia presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.

Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione, provvede a norma dell'articolo 377 del Codice di procedura civile. Non è necessario rinnovare l'istanza, se la discussione è rinviata.

Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni d'attuazione e transitorie approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'ordinanza, stesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.

Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1° gennaio 1945, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenta per chiedere che il ricorso sia discusso.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

I ricorsi per cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° luglio 1945 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se entro il termine di sei mesi da quest'ultima data e dopo regolare diffida, entro detto termine, alle parti e ai patroni costituiti da parte della cancelleria competente, non sia presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.

Identico.

Identico.

Identico.

Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1° luglio 1945, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenta per chiedere che il ricorso sia discusso.